

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA  
“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa*

**AREA FISCALE E SOCIETARIA**

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

*Circ. n° 4 del 18/01/2011*

**NUOVO REDDITOMETRO DENOMINATO SPESOMETRO**

*A cura dell'ufficio Studi*

**ROMA**

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com*

**ARIANO IRPINO**

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

# *STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA* *“CASTELLANO”*

## *Professionisti d'impresa*

Operazioni rilevanti ai fini IVA over 3.000 euro

### **La comunicazione trova tempi e modalità**

Pubblicato il provvedimento che dà attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotto dall'art. 21, D.L. n. 78/2010. Per il periodo d'imposta 2010, la soglia è innalzata a 25.000 euro e la comunicazione (da effettuare entro il termine più ampio del 31 ottobre 2011) è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

In fase di **prima applicazione**, sono infatti escluse le operazioni IVA per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011. Non rientrano nell'obbligo comunicativo nemmeno le **operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria**. In particolare, non vanno comunicate le importazioni e le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza in **Paesi black list**; analogamente, non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di **comunicazione all'Anagrafe tributaria**.

Al fine di garantire la **graduale introduzione** dell'obbligo comunicativo, per il **periodo d'imposta 2010** la **soglia** è innalzata a **25.000 euro** e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all'obbligo di fatturazione. Viene anche ampliato - **fino al 31 ottobre 2011** - il **termine** entro cui deve essere effettuata la comunicazione.

### **Oggetto della comunicazione ed elementi da indicare**

Vanno comunicate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore alla **soglia di 3.000 euro**, al netto dell'imposta applicata.

Tale limite è elevato a **3.600 euro**, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura.

Contratti collegati Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

Contratti di appalto e fornitura Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a 3.000 euro. Le informazioni da comunicare sono solo quelle essenziali per l'individuazione dei soggetti e delle operazioni.

### **Termini per l'invio telematico**

A regime, la comunicazione va effettuata **entro il 30 aprile dell'anno successivo** a quello cui si riferiscono le operazioni.

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico **Entratel** ovvero **Internet (Fisconline)**, avvalendosi degli **intermediari abilitati** alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

#### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

#### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

*Professionisti d'impresa*

(Provvedimento Agenzia delle Entrate 22/12/2010, n. prot. 2010/184182)  
23/12/2010

## **Elenco «clienti e fornitori», invio al 31 ottobre 2011**

Pubblicato il Provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, che ha elevato - solo per il 2010 - la soglia da 3.000 a 25.000 euro

È stato pubblicato il 22 dicembre 2010, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che dà attuazione alla disciplina introdotta dall'art. 21 del DL 78/2010, riguardante gli obblighi di comunicazione telematica delle **operazioni rilevanti ai fini IVA** di importo **non inferiore a 3.000 euro**.

Lo stesso Provvedimento ha approvato le specifiche tecniche per la **trasmissione telematica**, unica modalità prevista per adempiere all'obbligo di legge.

Il contenuto del Provvedimento conferma in linea di massima le anticipazioni degli ultimi giorni, che davano conto di un approccio dell'Agenzia atto a favorire un'entrata in vigore graduale dei nuovi obblighi.

Dopo avere esplicitato che sono tenuti a questi ultimi tutti i soggetti IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, l'art. 2 pone una prima distinzione tra le **operazioni soggette a fatturazione**, per le quali il limite si calcola al netto dell'IVA, e le **operazioni** (beninteso, rilevanti ai fini IVA) per cui **non è obbligatoria l'emissione** della fattura, per le quali il limite è stabilito in 3.600 euro al lordo dell'IVA effettivamente applicata.

**Regole particolari** valgono, poi, per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e, più in generale, per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici, per i quali gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate sussistono solo se il limite di 3.000 euro viene superato con riferimento all'**intero anno solare**.

Vi sono, inoltre, **quattro tipologie** di operazioni espressamente **escluse** dagli obblighi di comunicazione, a prescindere dall'importo:

- le importazioni;
- le esportazioni;
- le operazioni, attive e passive, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata (chiaramente in funzione della necessità di evitare duplicazioni di adempimenti rispetto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del DL 40/2010);
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria (anche in questo caso, come espressamente indicato dall'Agenzia, al fine di evitare di fornire dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria).

### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

*Professionisti d'impresa*

## **Tre diversi regimi per un approccio graduale dei contribuenti**

Il sopramenzionato “**approccio graduale**” dell’Agenzia si concretizza, di fatto, in un set di adempimenti differente a seconda del periodo oggetto di osservazione.

Per il periodo d’imposta 2010, infatti, l’art. 2, comma 3, del Provvedimento prevede che il limite di 3.000 euro sia **elevato a 25.000 euro** e che la comunicazione sia limitata alle operazioni soggette all’**obbligo di fatturazione**.

Diversi obblighi sono, invece, previsti per il periodo che va **dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2011**; in questo lasso temporale entra in vigore la soglia dei **3.000 euro**, prevista dal DL 78/2010, fermo però restando che continuano ad essere escluse dalla comunicazione le operazioni per le quali l’emissione della fattura non sia obbligatoria.

**Dal 1° maggio 2011** la norma entra, infine, a regime, con obblighi estesi alle operazioni a fatturazione non obbligatoria, ferma naturalmente restando la soglia dei 3.000 euro (e, a questo punto, dei 3.600 euro al lordo dell’IVA per queste ultime).

L’art. 3 del Provvedimento indica i dati obbligatori della comunicazione, prevedendo, ad esempio, l’indicazione del codice fiscale della controparte, se priva di partita IVA, ponendo l’obbligo di fornire questo dato a carico della controparte medesima.

Anche per quanto riguarda le scadenze, l’entrata in vigore della nuova normativa sarà graduale. Posto, infatti, un termine a regime fissato nel 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, limitatamente al 2010 la scadenza viene fissata al **31 ottobre 2011**. Come già stabilito per adempimenti di carattere simile, è poi prevista la possibilità di inviare una **comunicazione sostitutiva** di quella già trasmessa, al fine di correggere eventuali errori ed omissioni, alla condizione che l’invio avvenga **entro i 30 giorni successivi** al termine previsto per la trasmissione della comunicazione originaria.

**Lo Studio Professionale è a disposizione della clientela per chiarimenti, approfondimenti sul tema e per espletare tutte le verifiche e i calcoli di convenienza.**

### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it